

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2063/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2064/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2067/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 2000/2001** ..... 11
- Regolamento (CE) n. 2068/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2001 e che porta a 450 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo ..... 27

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2001/741/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** ..... 28

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2001/742/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica ceca un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** ..... 30

**Commissione**

2001/743/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2001, recante modifica della decisione 95/340/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 3125]** ..... 32

2001/744/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 3091]** ..... 35

2001/745/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di bovini dalla Nuova Caledonia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 3098]** ..... 37

2001/746/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Germania e che modifica le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 3099]** ..... 41

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2063/2001 DELLA COMMISSIONE****del 22 ottobre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	68,8
	204	53,7
	999	61,3
0707 00 05	052	108,1
	999	108,1
0709 90 70	052	78,4
	999	78,4
0805 30 10	052	58,5
	388	61,0
	454	84,8
	524	37,9
	528	59,3
	600	68,8
	999	61,7
0806 10 10	052	91,5
	064	96,5
	400	204,1
	512	74,3
	999	116,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	33,7
	075	62,5
	388	167,6
	400	69,2
	404	71,1
	800	175,2
	804	64,0
	999	91,9
0808 20 50	052	98,9
	720	47,6
	999	73,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2064/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 ottobre 2001**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono

conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio e del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

*Per la Commissione*  
Frederik BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Indumento in tessuto monocolore, molto sottile, leggero, trasparente, in fibre sintetiche (100 % poliestere), che scende fino ai polpacci (lunghezza della schiena di circa 128 cm).</p> <p>Esso non è foderato e presenta un collo a risvolto, delle maniche lunghe e strette, un'apertura completa che va dal collo fino quasi alla vita e che si chiude mediante dei bottoni da destra a sinistra. La base e le maniche sono provviste di orlo dritto.</p> <p>L'indumento è composto da tre pannelli (due frontali ed uno dorsale) cuciti nel senso della lunghezza. Inoltre, esso presenta, nella parte posteriore, due riprese che vanno dalla spalla alla vita e, davanti, due riprese che vanno dal busto alla vita.</p> <p>(altri indumenti)</p> <p>[cfr. foto n. 613 (*)]</p>	6211 43 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 54, dalle note 1 e 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6211, 6211 43 e 6211 43 90.</p> <p>Il tessuto molto sottile, leggero e trasparente non offre alcuna protezione dalle intemperie per cui l'indumento non può essere classificato come cappotto della voce 6202.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6101.</p> <p>Nonostante la lunghezza, l'indumento non può essere indossato senza un altro indumento che copra la parte inferiore del corpo poiché l'abbottonatura non arriva fino al cavallo. Esso non può pertanto essere classificato come vestito.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alle sottovoci da 6104 41 00 a 6104 49 00.</p> <p>Considerata la lunghezza dell'indumento che scende fino ai polpacci, esso non può essere classificato come camicetta della voce 6206.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6106.</p>

(\*) La fotografia ha carattere puramente indicativo.



**REGOLAMENTO (CE) N. 2065/2001 DELLA COMMISSIONE****del 22 ottobre 2001****che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## CAPITOLO I

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

**Campo d'applicazione***Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni applicabili a norma della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>, il presente regolamento si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine, anche qualora tali prodotti siano preimballati.

considerando quanto segue:

## CAPITOLO II

(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000 subordina la vendita al dettaglio di taluni prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori. Occorre tuttavia precisare il campo d'applicazione di tale obbligo.

**Modifica dell'elenco delle denominazioni commerciali e modalità dell'informazione dei consumatori***Articolo 2*

(2) L'elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel territorio degli Stati membri dev'essere adeguato in funzione delle esigenze del mercato.

1. Una specie che non figura nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro può essere commercializzata con una denominazione commerciale provvisoria stabilita dall'autorità competente dello Stato membro. Entro i cinque mesi successivi all'attribuzione della denominazione commerciale provvisoria della specie in questione, lo Stato membro provvede a stabilire la denominazione commerciale definitiva, che è ripresa nell'elenco delle denominazioni autorizzate.

(3) Occorre precisare le modalità dell'informazione dei consumatori, in particolare per quanto concerne la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura.

2. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

(4) I piccoli quantitativi di prodotto possono essere dispensati dall'obbligo dell'indicazione o dell'etichettatura soltanto se sono rispettate alcune esigenze ancora da definire.

*Articolo 3*

(5) Occorre precisare la portata delle informazioni che vanno fornite nei vari stadi di commercializzazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 la denominazione commerciale di una specie è quella stabilita in ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

(6) È necessario disporre che gli Stati membri istituiscano un regime di controllo della tracciabilità dei prodotti di cui al presente regolamento.

Per la vendita al consumatore finale l'operatore può anche menzionare la denominazione scientifica della specie di cui trattasi.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.



## Articolo 4

1. L'indicazione del metodo di produzione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000 comporta una delle seguenti menzioni, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare, o in acque interne o di acquacoltura:

— in lingua spagnola:

«... pescado ...», oppure «... pescado en aguas dulces ...», oppure «... criado ...»

— in lingua danese:

«... fanget ...», oppure «... fanget i ferskvand ...», oppure «... opdrættet ...»,

— in lingua tedesca:

«... gefangen ...», oppure «... aus Binnenfischerei ...», oppure «... aus Aquakultur ...», oppure «gezüchtet ...»

— in lingua greca:

«... αλιευμένο ...», oppure «... αλιευμένο σε γλυκά νερά ...», oppure «... υδατοκαλλιέργειας ...»

— in lingua inglese:

«... caught ...», oppure «... caught in freshwater ...», oppure «... farmed ...», oppure «... cultivated ...»

— in lingua francese:

«... pêché ...», oppure «... pêché en eaux douces ...», oppure «... élevé ...»

— in lingua italiana:

«... prodotto della pesca ...», oppure «... prodotto della pesca in acque dolci ...», oppure «... prodotto di acquacoltura ...»

— in lingua olandese:

«... gevangen», oppure «... gevangen in zoet water ...», oppure «... aquacultuurproduct ...»

— in lingua portoghese:

«... capturado ...», oppure «... capturado em água doce ...», oppure «... de aquicultura ...»

— in lingua finlandese:

«... pyydetty ...» oppure «... pyydetty makeasta vedestä ...» oppure «... viljelty ...»

— in lingua svedese:

«... fiskad ...» oppure «... fiskad i sötvatten ...» oppure «... odlad ...».

2. Per le specie pescate in mare lo Stato membro può autorizzare l'omissione del metodo di produzione nella vendita al consumatore finale, a condizione che risulti chiaramente dalla denominazione commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di una specie pescata in mare. Tale autorizzazione non è concessa in caso di dubbi sul metodo di produzione.

3. Ai fini dell'indicazione del metodo di produzione, i prodotti d'allevamento sono quelli derivanti dall'acquacoltura definita nell'allegato III, paragrafo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

## Articolo 5

1. L'indicazione della zona di cattura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 104/2000, comporta le seguenti menzioni:

a) per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone di cui all'allegato;

b) per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

c) per i prodotti di allevamento, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto. Quando l'allevamento è avvenuto in più Stati membri o paesi terzi, lo Stato membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può autorizzare, al momento di tale vendita, l'indicazione dei diversi Stati membri o paesi terzi di allevamento.

2. Gli operatori possono menzionare una zona di cattura più precisa.

## Articolo 6

1. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere fornite per ciascuna specie.

2. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche, il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche la cui zona di cattura o paese di allevamento è diverso, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

## Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri stabiliscono i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore purché tali quantitativi non superino un valore pari a 20 EUR per un acquisto. Tali quantitativi possono provenire solamente dall'azienda del venditore.

## CAPITOLO III

**Tracciabilità e controllo**

## Articolo 8

Le informazioni richieste per quanto riguarda la denominazione commerciale, il metodo di produzione e la zona di cattura devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione della specie interessata. Queste informazioni e la denominazione scientifica della specie di cui trattasi sono fornite mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di accompagnamento della merce, compresa la fattura.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo dell'applicazione dell'articolo 8.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 al momento della loro adozione e comunque entro il 31 marzo 2002. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2002, le misure vigenti che rispondano ai criteri di cui all'articolo 8.

## CAPITOLO IV

**Disposizioni finali***Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e gli imballaggi non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere tuttavia commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Zone di cattura	Definizione della zona <sup>(1)</sup>
Atlantico nord-occidentale	Zona FAO n. 21
Atlantico nord-orientale <sup>(2)</sup>	Zona FAO n. 27
Mar Baltico	Zona FAO n. 27.III d
Atlantico centro-occidentale	Zona FAO n. 31
Atlantico centro-orientale	Zona FAO n. 34
Atlantico sud-occidentale	Zona FAO n. 41
Atlantico sud-orientale	Zona FAO n. 47
Mar Mediterraneo	Zone FAO n. 37.1, 37.2 e 37.3
Mar Nero	Zona FAO n. 37.4
Oceano Indiano	Zone FAO n. 51 e 57
Oceano Pacifico	Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87
Antartico	Zona FAO n. 48, 58 e 88

<sup>(1)</sup> Annuario FAO. Statistiche di pesca. Catture, Vol. 86/1. 2000

<sup>(2)</sup> Mar Baltico escluso.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2066/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 ottobre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aggiunta di lisozima in determinati prodotti vitivinicoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce segnatamente i limiti e le condizioni di utilizzazione di talune sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. I limiti di utilizzazione sono indicati nel suo allegato IV.
- (3) Da sperimentazioni effettuate da due Stati membri sull'utilizzazione del lisozima nella vinificazione risulta confermato che l'aggiunta di detta sostanza presenta un interesse significativo ai fini della stabilizzazione dei vini e consente di ottenere vini di qualità con tenori ridotti di anidride solforosa. È dunque opportuno consentire il suo impiego e stabilire dosi limite di utilizzazione corrispondenti alle necessità tecnologiche dimostrate dalle sperimentazioni.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza, purché il lisozima sia conforme ai requisiti di purezza stabiliti nella direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi

alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 2001/30/CE <sup>(6)</sup>.

- (5) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.

- 1) È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

**Lisozima**

Il lisozima, la cui utilizzazione è prevista all'allegato IV, punto 1, lettera r) e al punto 3 lettera z ter), del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere utilizzato solo se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VIII bis del presente regolamento.»

- 2) Nella tabella dell'allegato IV è aggiunta la seguente riga:

«Lisozima <sup>(1)</sup>	500 mg/l <sup>(*)</sup>	500 mg/l <sup>(*)</sup>
--------------------------	-------------------------	-------------------------

(\*) Se l'aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, la quantità cumulata non può superare il limite di 500 mg/l.»

- 3) È inserito l'allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 146 del 31.5.2001, pag. 1.

## ALLEGATO

«ALLEGATO VIII BIS

**Prescrizioni per il lisozima***(articolo 11 bis del presente regolamento)*

## CAMPO D'APPLICAZIONE

Il lisozima può essere aggiunto al mosto di uve, al mosto parzialmente fermentato e al vino al fine di controllare la crescita e l'attività dei batteri responsabili della fermentazione malolattica in detti prodotti.

## PRESCRIZIONI

- La dose massima di utilizzazione è stabilita all'allegato IV del presente regolamento.
  - Il prodotto utilizzato deve essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2067/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 ottobre 2001**  
**che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE, vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori. Le zone di produzione sono state delimitate dal regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/2001 <sup>(6)</sup>. Tenuto conto dei dati ricevuti, le rese in oggetto vanno fissate come indicato in allegato.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2001 <sup>(8)</sup> stabilisce un metodo di stima delle rese nel contesto delle zone omogenee che tiene conto

dei dati statistici globali ottenuti sulla base di campioni relativi a zone regionali più estese. Per la Francia, tenuto conto del modesto livello della produzione, i dati statistici riguardano una sola zona regionale e quindi un campione ridotto che non consente di ottenere una buona precisione a livello nazionale. L'adattamento delle rese delle zone omogenee in funzione dei dati statistici come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2366/98 implica, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, valori chiaramente incoerenti. Occorre pertanto fissare le rese delle zone omogenee della Francia senza applicare l'adattamento di cui trattasi.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le rese di olive e di olio per la campagna 2000/2001 sono stabilite in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 270 dell'11.10.2001, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(8)</sup> GU L 91 del 31.3.2001, pag. 45.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

## A. ITALIA — ITALIEN — ITALIEN — ΙΤΑΛΙΑ — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITALIË — ITÁLIA — ITALIA — ITALIEN

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zona (1) Zone (1) Zona (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oljven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oljven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
<b>1. Foggia/Bari</b>		<b>16,9</b>	<b>19,5</b>
Foggia	1	16,5	19,8
	2	26,9	18,1
	3	18,2	21,0
	4	11,3	20,6
Bari	1	44,2	20,8
	2	20,8	19,4
	3	14,7	18,3
	4	13,0	19,0
<b>2. Taranto/Brindisi/Lecce</b>		<b>29,7</b>	<b>16,8</b>
Taranto	1	22,0	16,7
	2	35,1	16,6
Brindisi	1	31,6	16,5
	2	26,7	15,6
Lecce	1	43,7	15,3
	2	39,3	17,4
	3	28,5	18,1
<b>3. Cosenza/Crotone/Catanzaro</b>		<b>21,7</b>	<b>20,8</b>
Cosenza	1	25,0	20,9
	2	15,0	19,9
	3	11,0	22,0
Crotone	1	28,6	21,5
	2	28,3	19,4
	3	30,0	21,1
Catanzaro	1	35,0	21,1
	2	20,0	21,3
	3	18,0	21,4
	4	10,0	17,2
<b>4. Vibo Valentia/Calabria</b>		<b>52,0</b>	<b>19,2</b>
Vibo Valentia	1	33,5	22,0
	2	39,6	19,0
	3	49,7	20,0
Reggio Calabria	1	70,5	19,0
	2	67,5	18,0
	3	37,7	22,0
	4	40,2	20,0
<b>5. Sicilia</b>		<b>19,5</b>	<b>19,4</b>
Agrigento	1	11,8	19,4
Caltanissetta	1	12,3	18,6
Catania	1	23,6	18,9
Enna	1	20,8	17,5
Messina	1	34,0	18,8
	2	23,6	21,5
Palermo	1	29,3	20,2
	2	17,0	19,0

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zona (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg olijven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Ragusa	1	28,4	18,4
Siracusa	1	24,6	17,7
	2	26,5	17,7
Trapani	1	16,6	20,2
<b>6. Campania</b>		<b>12,1</b>	<b>19,2</b>
Avellino	1	10,2	18,9
Benevento	1	17,0	17,9
	2	14,1	17,9
Caserta	1	9,1	16,1
	2	6,1	16,9
Napoli	1	6,8	18,0
Salerno	1	8,3	21,0
	2	12,4	20,7
	3	41,8	18,4
<b>7. Lazio</b>		<b>11,2</b>	<b>16,2</b>
Frosinone	1	10,0	17,3
Latina	1	10,7	16,0
Rieti	1	11,9	18,1
	2	20,4	17,3
Roma	1	3,4	19,6
	2	12,2	14,6
	3	9,4	18,1
Viterbo	1	18,1	14,8
	2	22,8	12,8
<b>8. Abruzzo</b>		<b>12,0</b>	<b>15,5</b>
Chieti	1	9,8	15,8
	2	16,1	15,1
L'Aquila	1	8,8	20,0
Pescara	1	6,4	15,6
	2	19,5	14,8
Teramo	1	6,1	16,7
	2	7,3	15,7
<b>9. Toscana</b>		<b>8,4</b>	<b>14,8</b>
Arezzo	1	9,5	15,3
Firenze	1	7,3	14,9
Prato	1	5,8	15,1
Grosseto	1	12,3	15,1
	2	8,5	14,3
	3	12,3	14,3
Livorno	1	12,6	17,6
Lucca	1	9,0	13,0
Massa Carrara	1	10,4	16,9
Pisa	1	7,0	14,0
Pistoia	1	11,4	14,0
Siena	1	11,8	15,7
	2	8,0	14,0

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
<b>Otras — Andre — Sonstige — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Andere — Outras — Muuta — Andra</b>			
Pordenone	1	4,7	11,7
Trieste	1	16,0	15,9
Trento	1	11,0	14,9
Padova	1	11,0	15,2
Treviso	1	6,7	11,4
Verona	1	14,0	15,6
Vicenza	1	17,0	16,5
Bergamo	1	8,0	17,0
Brescia	1	12,0	14,4
	2	10,0	17,5
Como	1	8,8	15,0
Forlì-Cesena	1	12,0	15,5
Ravenna	1	13,5	15,8
Rimini	1	12,0	15,4
Genova	1	6,8	15,2
Imperia	1	15,0	16,0
La Spezia	1	8,2	14,2
Savona	1	11,3	18,7
Perugia	1	12,0	16,3
	2	10,0	19,9
Terni	1	10,3	15,8
Ancona	1	10,9	18,0
Macerata	1	12,0	17,7
Ascoli Piceno	1	12,0	15,5
Pesaro	1	7,5	16,5
	2	5,5	17,0
Campobasso	1	23,2	16,5
	2	14,4	17,9
Isernia	1	11,0	17,3
Matera	1	26,0	20,2
Potenza	1	25,0	19,8
	2	16,0	18,0
Cagliari	1	10,0	15,1
Nuoro	1	7,9	18,0
Oristano	1	20,0	15,4
Sassari	1	11,0	18,0
	2	13,0	17,7
ITALIA		<b>19,0</b>	<b>18,2</b>



B. FRANCIA — FRANKRIG — FRANKREICH — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCE — FRANCIA — FRANKRIJK —  
FRANÇA — RANSKA — FRANKRIKE

Zonas regionales y zonas homogéneas Regionale zoner og homogene zoner Erzeugungsregionen und homogene Erzeugunggebiete Περιφερειακές ζώνες και ομοιογενείς επιγραφές Regional areas and homogenous zones Zones régionales et zones homogènes Zone regionali e zone omogenee Regionale gebieden en homogene productiegebieden Zonas regionais e zonas homogéneas Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och enhetliga produktionsområden	Zona (*) Zone (*) Zone (*) Ζώνη (*) Zone (*) Zone (*) Zona (*) Zone (*) Zona (*) Alue (*) Zon (*)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oljven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olió/100 kg olive Kg olie/100 kg oljven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
<b>Provence-Alpes-Côte d'Azur</b>		<b>13,46</b>	<b>16,80</b>
5. Provence		14,73	16,51
6. Durance		10,42	18,85
7. Pays varois		11,08	15,40
8. Pays niçois		13,41	18,39
<b>Otras — Andre — Sonstige — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Andere — Outras — Muuta — Andra</b>		<b>12,99</b>	<b>18,48</b>
1. Roussillon		16,63	18,48
2. Languedoc		14,91	14,64
3. Cévennes		11,60	17,10
4. Baronnie (Nyonsais)		10,96	22,72
9. Corse		15,70	20,97
<b>FRANCE</b>		<b>13,19</b>	<b>17,54</b>

C. GRECIA — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE — GRECIA —  
GRIEKENLAND — GRÉCIA — KREIKKA — GREKLAND

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e províncias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg olivjen per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg olivjen kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
<b>1. Irakleio</b>		<b>26,95</b>	<b>23,70</b>
Irakleio	1	32,85	23,00
	2	26,28	20,00
	3	32,85	19,00
	4	32,85	19,00
	5	17,92	22,00
	6	31,29	21,00
	7	23,11	27,00
	8	19,58	26,00
	9	24,94	27,00
	10	16,43	22,00
<b>2. Lassithi/rethymni/Khania</b>		<b>21,50</b>	<b>24,30</b>
Lassithi	1	33,29	21,00
	2	28,58	21,00
Rethymno	1	32,24	27,00
	2	24,17	26,00
	3	29,02	25,00
	4	38,68	23,00
	5	30,63	25,00
	6	32,23	24,00
	7	24,17	26,00
	8	14,57	27,00
	9	29,02	24,00
	10	24,17	23,00
	11	12,88	25,00
	12	12,91	23,00
	13	22,59	22,00
	14	29,02	22,00
	15	20,96	25,00
	16	22,57	22,00
	17	27,41	22,00
Khania	1	29,00	19,00
	2	23,01	18,00
	3	34,03	19,00
	4	36,55	19,00
	5	27,63	19,00
	6	21,44	20,00
	7	27,41	22,00
	8	20,93	20,00
	9	14,49	20,00
	10	45,14	20,00
	11	36,71	20,00
	12	45,11	20,00
	13	27,97	21,00
	14	15,61	25,00

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zona (1) Zone (1) Zona (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliven kg azeite/100 kg azeitonas kg öl/jya / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
	15	36,61	20,00
	16	35,47	20,00
	17	23,43	26,00
<b>3. Peloponnisos</b>		<b>34,05</b>	<b>19,60</b>
Argolis	1	31,66	21,00
	2	27,17	19,00
	3	13,60	20,00
Arkadia	1	32,71	19,00
	2	28,70	20,00
	3	6,18	20,00
	4	44,66	18,00
	5	12,99	18,00
	6	11,37	23,00
	7	17,28	15,00
	8	17,49	20,00
	9	25,29	19,00
	10	10,79	20,00
	11	10,35	20,00
	12	30,34	19,00
	13	27,43	19,00
	14	7,25	17,00
	15	10,72	24,00
	16	18,99	20,00
	17	19,36	18,00
	18	7,06	20,00
	19	9,71	20,00
	20	5,33	19,00
Korinthia	1	17,49	19,00
	2	22,07	21,00
	3	32,45	18,00
	4	23,21	22,00
	5	21,38	21,00
	6	22,86	21,00
	7	25,97	20,00
	8	15,96	19,00
Lakonia	1	8,62	21,00
	2	22,45	21,00
	3	21,75	24,00
	4	24,30	22,00
	5	12,07	25,00
	6	11,95	24,00
	7	24,80	21,00
	8	29,09	20,00
	9	30,99	22,00
Messinia	1	40,26	19,00
	2	21,15	21,00
	3	25,50	25,00
	4	49,22	17,00
	5	52,46	18,00
	6	48,48	17,00
	7	52,44	17,00
	8	51,35	17,00
	9	35,56	18,00

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
	10	68,93	17,00
	11	42,71	16,00
	12	53,41	17,00
	13	47,00	18,00
	14	42,83	16,00
<b>4. Dytiki Ellada</b>		<b>39,24</b>	<b>21,40</b>
Aitolokarnania	1	57,71	17,00
	2	32,09	17,90
	3	53,75	19,00
	4	39,30	17,00
	5	54,06	16,00
	6	39,70	18,00
	7	18,67	14,00
	8	44,01	19,00
Akhaia	1	47,77	21,00
	2	48,22	20,00
	3	34,00	12,00
Ileia	1	41,09	18,00
	2	25,92	19,00
	3	43,91	16,00
<b>5. Ionia Nisia</b>		<b>34,64</b>	<b>21,20</b>
Zakynthos	1	25,08	20,00
	2	40,33	20,00
	3	28,34	18,00
Kerkyra	1	40,33	22,00
Kefallinia	1	26,97	18,00
	2	15,42	20,00
Levkas	1	32,25	18,00
	2	18,72	20,00
	3	14,51	21,00
	4	19,28	20,00
<b>6. Sterea Ellada</b>		<b>16,63</b>	<b>20,20</b>
Voiotia	1	16,88	20,00
	2	14,70	20,00
	3	17,18	20,00
	4	13,75	21,00
	5	26,13	20,00
	6	22,51	20,00
Evvoia	1	30,45	18,00
	2	28,09	20,00
	3	17,49	21,00
	4	22,94	21,00
	5	22,88	22,00
	6	21,99	20,00
	7	33,69	23,00
	8	23,83	19,00
	9	7,66	20,00
	10	5,79	20,00
	11	5,48	20,00
	12	2,73	20,00
	13	6,71	23,00

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Evrytania	1	25,51	15,00
Fthiotis	1	11,24	18,00
	2	6,13	19,00
	3	15,31	17,00
	4	18,38	20,00
	5	4,96	15,00
Fokis	1	33,78	16,00
	2	36,76	20,00
	3	36,54	18,00
	4	27,87	20,00
	5	30,66	20,00
	6	15,38	20,00
	7	12,16	20,00
<b>7. Lesvos</b>		<b>24,13</b>	<b>27,20</b>
Levos	1	30,68	25,00
	2	21,61	23,00
	3	15,13	25,00
	4	36,73	26,00
	5	21,61	23,00
	6	25,93	22,00
	7	30,25	25,00
<b>Otras — Andre — Sonstige — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Andere — Outras — Muuta — Andra</b>			
Athinai	1	19,32	17,00
Attiki Dytiki	1	11,59	17,00
	2	5,76	16,00
	3	5,80	16,00
Attiki Anatoliki	1	15,46	18,00
Peiraia	1	7,44	19,00
	2	3,23	16,00
	3	13,50	20,00
	4	5,66	21,00
	5	11,53	20,00
	6	7,15	20,00
	7	31,28	16,00
Arta	1	7,57	17,00
	2	8,38	17,00
	3	6,82	15,00
Thesprotia	1	19,34	20,00
	2	25,12	21,00
	3	7,73	16,00
Ioannina	1	10,03	14,00
Preveza	1	15,09	17,00
	2	13,99	19,00
	3	7,63	17,00
	4	11,22	14,00
	5	12,31	15,00
	6	15,34	13,00
	7	3,83	15,00

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliven kg azeite/100 kg azeitonas kg öl/jä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Karditsa	1	18,45	15,00
Larisa	1	7,69	14,00
	2	5,82	16,00
	3	4,04	16,00
	4	5,78	15,00
Magnisia	1	3,79	19,00
	2	5,74	18,00
	3	3,84	18,00
	4	3,77	18,00
	5	1,93	22,00
Trikala	1	18,91	17,00
Drama	1	12,62	17,00
Imathia	1	8,50	20,00
	2	5,82	17,00
Kilkis	1	9,52	18,00
	2	9,74	18,00
Kozani	1	6,78	17,00
Pella	1	7,38	15,00
	2	4,29	16,00
Thessaloniki	1	12,44	15,00
	2	10,63	16,00
	3	8,94	16,00
Kavala	1	9,60	17,00
	2	9,56	19,00
	3	13,50	18,00
	4	19,36	17,00
	5	13,50	17,00
	6	14,49	17,00
Pieria	1	14,64	16,00
	2	10,66	15,00
	3	8,58	14,00
Serrai	1	10,03	17,00
Khalkidiki	1	6,59	20,00
	2	7,59	19,00
	3	5,20	18,00
	4	7,81	19,00
	5	8,67	16,00
	6	9,68	22,00
	7	6,34	16,00
	8	3,19	16,00
Evros	1	26,89	20,00
	2	7,84	16,00
Xanthi	1	16,00	17,00
Rodopi	1	23,78	18,00
Dodekanisos	1	11,59	20,00
	2	13,52	21,00
	3	20,50	23,00
Kyklades	1	20,85	18,00
	2	10,74	20,00
	3	15,80	22,00
	4	4,44	20,00
	5	18,93	22,00
	6	19,18	18,00
	7	17,39	22,00
	8	7,36	18,00

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zona (1) Zone (1) Zona (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliiven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Samos	1	13,66	22,00
	2	6,70	21,00
	3	9,49	23,00
	4	9,62	21,00
	5	13,14	22,00
	6	14,93	21,00
	7	16,69	21,00
	8	9,08	20,00
	9	9,16	21,00
	10	12,02	22,00
	11	12,83	20,00
	12	12,65	21,00
Khios	1	13,52	22,00
	2	11,59	22,00
	3	9,66	23,00
<b>ΕΛΛΑΔΑ</b>		<b>26,01</b>	<b>19,82</b>

## D. ESPAÑA — SPANIEN — SPANIEN — ΙΣΠΑΝΙΑ — SPAIN — ESPAGNE — SPAGNA — SPANJE — ESPANHA — ESPANJA — SPANIEN

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e províncias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oljiven per afgeoogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oljiven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
<b>1. Jaén</b>		<b>46,14</b>	<b>20,80</b>
Jaén	1	42,35	19,78
	2	33,91	19,75
	3	49,86	21,63
	4	55,74	21,24
	5	41,94	21,50
<b>2. Granada/Málaga/Sevilla</b>		<b>34,07</b>	<b>20,80</b>
Granada	1	33,19	21,39
Málaga	1	44,71	22,10
	2	34,74	20,80
Sevilla	1	33,28	20,60
	2	13,12	21,50
	3	16,56	19,34
<b>3. Córdoba</b>		<b>33,89</b>	<b>19,55</b>
Córdoba	1	11,97	17,22
	2	34,23	18,91
	3	34,42	19,85
	4	43,32	20,57
<b>4. Castilla-La Mancha</b>		<b>10,30</b>	<b>21,25</b>
Albacete	1	5,90	20,70
	2	4,20	17,60
	3	10,40	20,10
	4	4,10	20,30
	5	6,50	22,80
	6	5,70	21,30
	7	7,60	21,60
Ciudad Real	1	9,76	22,81
	2	5,52	21,73
	3	4,96	22,00
	4	3,35	20,47
	5	14,47	20,28
	6	9,70	20,99
Cuenca	1	3,80	19,50
	2	3,10	17,00
	3	2,90	17,00
	4	4,30	19,50
	5	4,00	19,00
	6	3,50	19,00
Guadalajara	1	3,50	19,50
	2	3,00	19,50
	3	3,00	19,50
	4	3,50	19,50
Toledo	1	2,50	18,00
	2	3,50	23,50
	3	5,75	22,50



Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliven kg azeite/100 kg azeitonas kg öl / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
	4	10,75	20,50
	5	15,00	20,00
	6	14,00	23,00
	7	7,50	22,00
<b>5. Cataluña/Comunidad Valenciana</b>		<b>9,28</b>	<b>19,80</b>
Barcelona	1	17,00	19,00
	2	10,00	18,00
	3	10,00	20,00
	4	9,00	19,00
	5	11,00	20,00
Gerona	1	18,00	18,50
Lérida	1	6,50	18,50
	2	7,00	18,50
	3	7,00	18,00
	4	6,00	18,00
	5	7,00	18,00
	6	10,00	19,00
	7	10,00	19,00
Tarragona	1	5,00	19,00
	2	5,00	17,00
	3	10,00	20,00
	4	8,00	18,00
	5	11,00	18,00
	6	9,00	19,00
	7	20,00	17,00
Castellón	1	9,85	21,57
	2	12,33	17,65
	3	7,31	18,78
Valencia	1	7,21	21,40
	2	8,43	22,29
	3	8,56	21,18
	4	5,94	21,36
	5	6,10	21,20
Alicante	1	8,83	24,14
	2	7,58	23,64
	3	6,00	21,39
	4	10,50	23,37
	5	15,88	16,43
<b>6. Extremadura</b>		<b>10,48</b>	<b>20,50</b>
Badajoz	1	6,85	20,00
	2	12,33	21,00
	3	16,44	22,00
	4	12,33	20,00
	5	10,96	21,00
	6	6,85	20,00
Cáceres	1	2,74	12,50
	2	2,74	16,00
	3	5,48	20,00
	4	2,74	16,00
	5	6,16	20,00
	6	2,74	16,00

Zonas regionales y provincias Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et provinces Zone regionali e province Regionale gebieden en provincies Zonas regionais e provincias Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zona (1) Zone (1) Zona (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
<b>Otras — Andre — Sonstige — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Andere — Outras — Muuta — Andra</b>			
Almería	1	17,53	19,92
Cádiz	1	12,94	19,50
Huelva	1	6,34	18,45
	2	19,21	19,21
Zaragoza	1	2,50	21,00
	2	3,50	20,50
	3	3,50	22,00
	4	4,00	20,00
	5	5,00	19,00
	6	7,00	20,00
Teruel	1	3,20	22,60
	2	7,50	22,00
	3	3,00	19,00
	4	12,50	20,00
Huesca	1	4,50	20,00
	2	4,00	21,00
	3	10,50	19,50
	4	3,00	21,00
	5	3,00	17,00
Baleares	1	5,60	19,00
	2	9,80	25,10
	3	10,00	25,40
	4	10,40	20,11
Ávila	1	8,00	15,50
	2	10,00	15,50
	3	8,50	14,50
	4	12,50	16,50
Salamanca	1	4,00	12,00
	2	5,00	14,00
Zamora	1	30,00	12,00
La Rioja	1	10,50	22,52
Madrid	1	4,60	22,28
Murcia	1	6,50	22,60
	2	6,31	21,10
	3	5,10	20,10
	4	11,30	21,00
	5	8,22	22,40
Navarra	1	4,51	18,44
	2	6,82	22,78
Álava	1	4,00	22,00
<b>ESPAÑA</b>		<b>25,1</b>	<b>20,5</b>

E. PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGAL — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTOGALLO —  
PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGALI — PORTUGAL

Zonas regionales y regiones Regionale zoner og regioner Erzeugungsregionen und Regionen Περιφερειακές ζώνες και περιοχή Regional areas and regions Zones régionales et régions Zona regionali e regione Regionale gebieden en regio's Zonas regionais e regiões Alueelliset vyöhykkeet ja maakunta Regionala områden och kommun	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zona (1) Zone (1) Zona (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg olijven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
<b>1. Alentejo</b>		<b>7,0</b>	<b>13,3</b>
Portalegre	1	5	14
Barros de Fronteira e zonas circundantes	1	6	13
	2	6	12
Elvas	1	9	13
	2	7	15
Litoral Sul	1	4	10
	2	5	11
Évora	1	6	12
	2	6	12
	3	6	12
Calcários Duros	1	8	12
Alto Alentejo Oriental	1	7	13
	2	7	13
Transição Barros de Beja/Alto Alentejo	1	7	13
	2	8	13
Margem Esquerda	1	7	15
	2	9	16
Barros de Beja	1	7	12
	2	7	12
Serras Alentejanas	1	6	10
	2	5	10
<b>2. Norte</b>		<b>6,3</b>	<b>14,7</b>
Entre Douro e Minho (Noroeste)	1	5	11
	2	4	9
	3	4	8
	4	4	11
	5	4	12
	6	5	13
Terra Fria Transmontana	1	6	12
	2	6	15
Alto Douro	1	6	14
	2	7	16
	3	6	16
	4	8	12
	5	8	12
<b>3. Centro</b>		<b>9,6</b>	<b>12,2</b>
Centro Litoral	1	7	11
	2	7	11
	3	6	13
	4	6	14
	5	6	12
Beira Central	1	6	11
	1	7	11
Alto Mondego	2	8	11
	1	5	13
Beira Serrana	2	10	12
	3	9	12
	4	12	11

Zonas regionales y regiones Regionale zoner og regioner Erzeugungsregionen und Regionen Περιφερειακές ζώνες και περιοχή Regional areas and regions Zones régionales et régions Zone regionali e regione Regionale gebieden en regio's Zonas regionais e regiões Alueelliset vyöhykkeet ja maakunta Regionala områden och kommun	Zona (1) Zone (1) Zone (1) Ζώνη (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zone (1) Zona (1) Zona (1) Alue (1) Zon (1)	kg aceitunas/árbol cosechado kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeernteten Ölbaum συγκομιδή σε kg ελαιοκάρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives par arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta Kg oliven per afgeogste boom kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg oliiveja / korjattu puu kg oliver/skördat träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου kg oil/100 kg olives kg huile par 100 kg olives kg olio/100 kg olive Kg olie/100 kg oliven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä / 100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Centro Interior Serrano	1 2 3 4 5	6 7 10 9 8	12 14 12 12 12
Beira Baixa	1 2 3 4	14 13 13 6	12 13 13 12
<b>Otras — Andre — Sonstige — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Andere — Outras — Muuta — Andra</b>			
Oeste e Lisboa	1	4	10
Ribatejo	1 2 3 4	5 7 5 7	12 13 12 12
Charneca do Tejo	1 2	5 4	10 11
Algarve	1 2 3	5 5 5	14 13 14
<b>PORTUGAL</b>		<b>7,4</b>	<b>13,8</b>

(1) Zonas homogéneas a que se refiere el Reglamento (CE) nº 2138/97.

(1) Homogene zoner som omhandlet i forordning (EF) nr. 2138/97.

(1) Homogene Erzeugungsgebiete gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2138/97.

(1) Ομοιογενείς ζώνες που αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2138/97.

(1) Homogenous zones referred to in Regulation (EC) No 2138/97.

(1) Zones homogènes visées au règlement (CE) nº 2138/97.

(1) Zone omogenee di cui al regolamento (CE) n. 2138/97.

(1) Homogene productiegebieden zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2138/97.

(1) Zonas homogéneas referidas no Regulamento (CE) nº 2138/97.

(1) Asetuksessa (EY) N:o 2138/97 tarkoitettut yhtenäiset tuotantoalueet.

(1) Enhetliga produktionsområden enligt förordning (EG) nr 2138/97.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2068/2001 DELLA COMMISSIONE****del 22 ottobre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2001 e che porta a 450 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1801/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 275 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

- (3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 450 000 t il quantitativo di orzo posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1801/2001 i termini «275 000 t» sono sostituiti dai termini «450 000 t».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU L 244 del 14.9.2001, pag. 20.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2001

**che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(2001/741/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista in particolare la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup> in prosieguo: «sesta direttiva IVA», in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 30 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa.
- (2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 16 ottobre 2000, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo riguardante la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra gli Stati contraenti in questione.
- (3) L'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva IVA per quanto concerne, da un lato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione e alla manutenzione dei ponti di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tali ponti.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 7 febbraio 2001.

- (5) In assenza di misure di deroga i lavori di costruzione e manutenzione eseguiti su territorio tedesco sarebbero soggetti all'imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti su territorio polacco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva in materia di IVA. Inoltre, ciascuna importazione dalla Repubblica di Polonia in Germania di beni utilizzati per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine sarebbe soggetta all'imposta sul valore aggiunto in Germania.
- (6) Le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a semplificare le disposizioni di carattere fiscale per le imprese incaricate dei lavori in questione.
- (7) Le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica di Polonia un accordo contenente deroghe alla sesta direttiva IVA. L'accordo riguarda inizialmente la costruzione e successivamente la manutenzione di cinque ponti di confine sulla Neißة e di un ponte di confine sul Torfkanal, nonché la corrente manutenzione di due ponti di confine esistenti, sulla Neißة, tutti situati in parte sul territorio della Germania e in parte sul territorio della Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell'allegato della presente decisione. Le parti contraenti hanno facoltà di ampliare il campo d'applicazione dell'accordo estendendolo ad ulteriori ponti, mediante scambio di note diplomatiche, a condizione che gli effetti dell'accordo siano trascurabili sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

Le deroghe previste dall'accordo sono definite agli articoli 2, 3 e 4.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Germania e i ponti per i quali la Germania garantisce solo la manutenzione, nella misura in cui essi si trovano sul territorio polacco, nonché le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Polonia, come territorio della Germania per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Polonia nonché i ponti per i quali la Polonia garantisce solo la manutenzione, nella misura in cui essi si trovano sul territorio tedesco, nonché le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Germania, come territorio della Polonia per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.

*Articolo 4*

In deroga all'articolo 2, punto 2 della sesta direttiva IVA, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Polonia non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione dei ponti. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

*Articolo 5*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. REYNERS

---

*ALLEGATO*

I ponti di cui all'articolo 1 della presente decisione sono quelli sottoelencati:

- 1) La Repubblica federale di Germania sarà responsabile della costruzione dei seguenti ponti di confine:
    - a) ponte sulla Neiße tra Hagenwerder e Radomierzycze al punto 167 + 230;
    - b) ponte sulla Neiße tra Görlitz e Zgorzelec al punto 151 + 670;
    - c) ponte sul Torfkanal tra Garz e Swinoujscie.
  - 2) La Repubblica di Polonia sarà responsabile della costruzione dei seguenti ponti di confine:
    - a) ponte sulla Neiße tra Forst e Zasiaki al punto 47 + 500;
    - b) ponte sulla Neiße tra Krauschwitz e Leknica al punto 81 + 970;
    - c) ponte sulla Neiße tra Deschka e Piensk al punto 134 + 930.
  - 3) La Repubblica federale di Germania sarà responsabile della manutenzione del seguente ponte di confine:
    - a) ponte sulla Neiße tra Podrosche e Przewoz al punto 100 + 850.
  - 4) La Repubblica di Polonia sarà responsabile della manutenzione del seguente ponte di confine:
    - a) ponte sulla Neiße tra Ostritz e Krzewina Zgorzelecka al punto 176 + 090.
-

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2001

**che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica ceca un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(2001/742/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup> (in prosieguo: «sesta direttiva IVA»), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 30 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa.
- (2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 18 ottobre 2000, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Repubblica ceca un accordo riguardante la costruzione di un ponte di confine tra gli Stati in questione.
- (3) L'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva in materia di IVA per quanto concerne, da un lato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tale ponte.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 2 febbraio 2001.
- (5) In assenza di misure di deroga i lavori di costruzione, riparazione e rinnovamento eseguiti su territorio tedesco sarebbero soggetti all'imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti su territorio ceco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva. Inoltre, ciascuna importazione dalla Repubblica ceca in Germania di beni utilizzati per la costruzione e la manu-

tenzione del ponte di confine sarebbe soggetta all'imposta sul valore aggiunto in Germania.

- (6) Le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a semplificare le disposizioni di carattere fiscale per le imprese incaricate dei lavori in questione.
- (7) Le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica ceca un accordo relativo alla costruzione di un ponte di confine a Furth im Wald-Schafberg/Folmava/Vollmau, in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica ceca, al fine di collegare la strada federale tedesca B20 in direzione est alla strada nazionale ceca I/26 in direzione ovest, accordo che contiene talune disposizioni deroganti alla sesta direttiva IVA.

Le deroghe previste dall'accordo sono definite agli articoli 2 e 3.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA, l'area del cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1 della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, sono considerati come territorio della Repubblica ceca per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine.

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 2, punto 2, della sesta direttiva IVA, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Repubblica ceca non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).



*Articolo 4*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. REYNERS

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2001

**recante modifica della decisione 95/340/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte**

[notificata con il numero C(2001) 3125]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/340/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/584/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte.
- (2) A seguito dei focolai di afta epizootica manifestatisi in Uruguay è necessario, per la salvaguardia costante della situazione zoonosanitaria della Comunità, sospendere ufficialmente l'autorizzazione delle importazioni dall'Uruguay di latte crudo e prodotti a base di latte crudo nonché di latte e prodotti a base di latte sottoposti ad un'unica pastorizzazione.
- (3) A seguito dei focolai di afta epizootica manifestatisi in Argentina è pure necessario sospendere ufficialmente l'autorizzazione delle importazioni di latte e prodotti a base di latte sottoposti ad un'unica pastorizzazione dalla parte meridionale del paese, da cui le importazioni erano in precedenza autorizzate.
- (4) Le autorità competenti della Mauritania hanno chiesto l'autorizzazione per le importazioni nella Comunità di latte e di taluni prodotti a base di latte. Da una missione condotta in questo paese dalla Comunità la situazione

zoonosanitaria risulta tale da poter iscrivere la Mauritania nell'elenco in oggetto per il latte e taluni prodotti a base di latte trattati, fermo restando che le importazioni potranno effettuarsi soltanto dopo l'approvazione di un piano per i residui e il riconoscimento degli stabilimenti.

- (5) È opportuno chiarire i titoli delle colonne dell'allegato.
- (6) Occorre modificare in conformità la decisione 95/340/CE.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata alla luce della situazione zoonosanitaria nei paesi interessati.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato della decisione 95/340/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU L 255 del 9.10.1996, pag. 20.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Elenco dei paesi terzi approvati in linea di massima; le importazioni devono rispettare le condizioni di polizia veterinaria e sanitaria previste**

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Parte A (articolo 1 latte crudo/prodotti a base di latte crudo)	Parte B (articolo 2 trattamento — unica pastorizzazione)	Parte C (articolo 3 trattamento — più di una pastorizzazione)
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	0	+	+
BG	Bulgaria	0	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	+	0	+
BZ	Belize	0	0	+
BH	Bosnia-Erzegovina	0	0	+
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera	+	+	+
CL	Cile	+	+	+
CN	Repubblica popolare cinese	0	0	+
CO	Columbia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
CY	Cipro	+	+	+
CZ	Repubblica ceca	+	+	+
DZ	Algeria	0	0	+
EE	Estonia	0	+	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+
HN	Honduras	0	0	+
HR	Croazia	0	+	+
HU	Ungheria	+	+	+
IL	Israele	0	0	+
IN	India	0	0	+
IS	Islanda	+	+	+

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Parte A (articolo 1 latte crudo/prodotti a base di latte crudo)	Parte B (articolo 2 trattamento — unica pastorizzazione)	Parte C (articolo 3 trattamento — più di una pastorizzazione)
KE	Kenya	0	0	+
LI 0	Lituania	0	+	+
LV	Lettonia	0	+	+
MA	Marocco	0	0	+
MG	Madagascar	0	0	+
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	0	+	+
MR	Mauritania	0	0	+
MT	Malta	+	+	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PL	Polonia	+	+	+
PY	Paraguay	0	0	+
RO	Romania	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SK	Repubblica slovacca	+	+	+
SL	Slovenia	+	+	+
SU	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti d'America	+	+	+
UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sudafrica	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+»

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 17 ottobre 2001****che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo***[notificata con il numero C(2001) 3091]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 giugno 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente sono stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE.
- (2) Il metodo per la determinazione delle soglie di valutazione superiore e inferiore di tali inquinanti indicato nella suddetta direttiva deve essere modificato al fine di chiarire la procedura di calcolo.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La sezione II dell'allegato V della direttiva 1999/30/CE è sostituita dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.<sup>(2)</sup> GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

---

*ALLEGATO***«II. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore**

I superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per le quali sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se essa, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, gli Stati membri possono combinare campagne di misurazione di breve durata nel periodo dell'anno e nelle località rappresentative dei massimi livelli di inquinamento, con informazioni ricavate da inventari di emissione e modellizzazioni per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e inferiore.»

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2001

**concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di bovini dalla Nuova Caledonia**

[notificata con il numero C(2001) 3098]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In esito a una missione veterinaria della Comunità, la situazione zoonosanitaria nella Nuova Caledonia risulta all'altezza di quella degli Stati membri della Comunità, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni.
- (2) Inoltre, le competenti autorità veterinarie della Nuova Caledonia hanno confermato che l'isola è indenne da almeno dodici mesi da afta epizootica e peste bovina e che da almeno dodici mesi non è stata praticata la vaccinazione contro le suddette malattie.
- (3) Le competenti autorità della Nuova Caledonia si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro 24 ore dalla conferma, l'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.
- (4) Occorre stabilire altre condizioni sanitarie per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> e della decisione 89/18/CEE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Dev'essere quindi autorizzata l'importazione di carni bovine fresche originarie del paese suddetto.
- (6) La direttiva 96/93/CE del Consiglio <sup>(5)</sup> stabilisce i requisiti necessari per una certificazione valida e per prevenire le frodi. È opportuno provvedere affinché le norme e i principi applicati dai funzionari del paese terzo che rila-

sciano la certificazione offrano garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite da tale direttiva.

- (7) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoonosanitaria del paese terzo in questione. È pertanto opportuno prevedere un modello di certificato destinato esclusivamente alle carni bovine fresche.
- (8) A norma della direttiva 93/119/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>, il certificato sanitario che scorta le carni in provenienza dai paesi terzi importate nella Comunità europea deve essere completato da un attestato comprovante che gli animali sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti alle pertinenti disposizioni della direttiva.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Nuova Caledonia di carni fresche di bovini che soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato della presente decisione.
2. Per le importazioni delle carni fresche menzionate al paragrafo 1 destinate a scopi diversi dal consumo umano, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte:
  - le condizioni di cui al paragrafo 1,
  - le condizioni stabilite dalla direttiva 92/118/CEE,
  - le condizioni stabilite dalla decisione 89/18/CEE.
3. Il certificato di cui sopra, debitamente compilato e firmato, deve scortare la partita.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica alle carni di animali macellati a partire dal 1° novembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(4)</sup> GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---



ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO

per carni fresche di bovini <sup>(1)</sup>, destinate alla spedizione nella Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:.....

Riferimenti al certificato sanitario <sup>(2)</sup>: .....

Paese esportatore: NUOVA CALEDONIA

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimenti (facoltativo): .....

I. Identificazione delle carni

Carni di: BOVINI

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: .....

Peso netto: .....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) <sup>(2)</sup>:

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(laboratori) di sezionamento riconosciuto(i) <sup>(2)</sup>:

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) <sup>(2)</sup>:

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: .....

(luogo di carico)

a: .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto <sup>(3)</sup>: .....

<sup>(1)</sup> Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano di animali domestici delle specie bovina che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione; le carni refrigerate e congelate sono considerate carni fresche.

<sup>(2)</sup> Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dell'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

<sup>(3)</sup> Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i container il numero pertinente e il numero di sigillo.

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

#### IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. la Nuova Caledonia è stata indenne dall'afta epizootica e dalla peste bovina nei 12 mesi precedenti e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro le malattie suddette;
2. le carni fresche sopra descritte sono state ottenute da animali che hanno soggiornato nel territorio della Nuova Caledonia per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

#### V. Attestato relativo alla protezione degli animali


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;
2. che le carni provengono da animali che, prima e durante la macellazione, sono stati trattati nel macello conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a: ....., il .....

(luogo)

(data)



.....  
(Firma del veterinario ufficiale) (\*)

.....  
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(\*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2001

**relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Germania e che modifica le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE**

[notificata con il numero C(2001) 3099]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dai Länder suddetti.

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

(6) Le autorità della Germania applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione.

considerando quanto segue:

(7) Tali garanzie supplementari non devono tuttavia essere imposte a Stati membri o loro regioni che si considerano indenni dalla malattia di Aujeszky.

(1) Le garanzie supplementari richieste per la malattia di Aujeszky nel quadro degli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri indenni da tale malattia e in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nelle decisioni 93/24/CEE<sup>(3)</sup> e 93/244/CEE<sup>(4)</sup> della Commissione, entrambe modificate dalla decisione 2000/280/CE<sup>(5)</sup> e che a decorrere dal 1° luglio 2002 saranno abrogate e sostituite dalla decisione 2001/618/CE<sup>(6)</sup>.

(8) Occorre modificare le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE della Commissione al fine di includere i Länder Assia, Schleswig-Holstein, Saarland, Amburgo, Brema e Berlino (Germania) nell'elenco dei territori degli Stati membri o delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e per sopprimere tali Länder dall'elenco dei territori in cui sono applicati programmi riconosciuti di lotta contro la malattia.

(2) In alcune parti del territorio della Germania è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuto con decisione 95/210/CE della Commissione<sup>(7)</sup>.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

(3) Tenuto conto di tale programma di eradicazione, talune garanzie supplementari relative alla malattia di Aujeszky per i suini destinati alle parti di territorio in questione sono state concesse alla Germania con decisione 95/211/CE della Commissione<sup>(8)</sup>, che modifica la decisione 93/244/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/24/CEE e l'allegato I della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dall'allegato I della presente decisione.

(4) La Germania ritiene che i Länder Assia, Schleswig-Holstein, Saarland, Amburgo, Brema e Berlino siano attualmente indenni dalla malattia di Aujeszky ed ha presentato alla Commissione la relativa documentazione,

L'allegato I della decisione 93/244/CEE e l'allegato II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dall'allegato II della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 ottobre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.<sup>(3)</sup> GU L 16 del 25.1.1993, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 111 del 5.5.1993, pag. 21.<sup>(5)</sup> GU L 92 del 13.4.2000, pag. 24.<sup>(6)</sup> GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.<sup>(7)</sup> GU L 132 del 16.6.1995, pag. 19.<sup>(8)</sup> GU L 132 del 16.6.1995, pag. 21.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I***«Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione**

Danimarca:	tutte le regioni
Regno Unito:	tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles
Francia:	i dipartimenti di Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne
Finlandia:	tutte le regioni
Germania:	i Länder di Turingia, Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia-Anhalt, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia, Schleswig-Holstein, Saarland, Amburgo, Brema e Berlino
Austria:	tutte le regioni
Svezia:	tutte le regioni
Lussemburgo:	tutto il territorio.»

---

*ALLEGATO II***«Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky**

Germania:	i Länder di Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Baviera.»
-----------	--

---